



Ex? No, grazie: grado e qualifica militare restano per sempre. Lo stabilisce la legge.

Pubblicato il 02/09/2025

Quando un militare non è più in servizio attivo, i giornali e le televisioni tendono spesso a presentarlo come **“ex generale”**, **“ex colonnello”** o **“ex maresciallo”**. Una formula apparentemente innocua, ma che rivela una scarsa conoscenza della normativa italiana e, soprattutto, un profondo errore concettuale.

Un militare, infatti, **non cessa mai di esserlo**: il grado e la qualifica sono **acquisiti per sempre**, così come avviene con una laurea o con un'onorificenza.

La legge è chiara: nessun “ex militare”. Un Generale rimane Generale, un Caporale rimane Caporale

La legge n. 113 del 10 aprile 1954, con le successive modifiche e integrazioni, oggi in larga parte confluite nel **Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento**

Militare) e nel relativo **D.P.R. 90/2010**, disciplina lo **stato giuridico del personale militare italiano**. Secondo tale normativa, un militare può trovarsi in diverse condizioni:

- **Servizio permanente (per tutti):** il militare è in attività effettiva e svolge pienamente i suoi compiti.
- **Ausiliaria (solo ufficiali e alcuni sottufficiali):** il militare è in congedo ma rimane a disposizione dello Stato ed è richiamabile fino a un massimo di 5 anni.
- **Riserva (solo ufficiali e sottufficiali):** il militare è collocato in congedo con possibilità di richiamo entro determinati limiti di età stabiliti dalla legge.
- **Congedo illimitato (truppa):** indica la cessazione dal servizio, con permanenza nell'elenco dei richiamabili fino al raggiungimento dell'età limite.
- **Congedo assoluto (per tutti):** il militare cessa definitivamente dal servizio attivo e non è più richiamabile, pur conservando grado e qualifica acquisiti.
- **Congedo anticipato (per tutti):** cessazione dal servizio per motivi particolari (es. salute o disciplina), pur conservando grado e qualifica acquisiti.

In nessuno di questi casi, tuttavia, la legge contempla l'uso del termine **“ex”**. Il **grado e la qualifica**, una volta conferiti — per gli ufficiali con **decreto del Presidente della Repubblica** e per sottufficiali e truppa con **provvedimenti ministeriali** — hanno valore **a vita**.

Non esistono dunque **“ex ufficiali”**, ma nemmeno **“ex marescialli”**, **“ex sergenti”** o **“ex soldati”**: ogni militare resta tale per sempre, indipendentemente dalla posizione in cui si trova.

Un **Generale** può essere in servizio o in congedo, ma non sarà mai un **“ex Generale”**. Lo stesso vale per ogni altro grado: un **Maresciallo dei Carabinieri** potrà essere ex comandante di stazione, ma mai **“ex Maresciallo”**; un **Soldato**, che rappresenta il primo gradino della gerarchia dell'Esercito, **resta tale per sempre**.

È corretto dire **“ex Comandante”** di un reparto o **“ex Direttore”** di un ufficio, perché ci si riferisce a una funzione, non a un grado. Ma definire **“ex”** la qualifica stessa è scorretto, sia **linguisticamente** che **giuridicamente**.

Articoli che regolano la materia

Art. 874 - Categorie di stato giuridico

Il **Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66** è chiaro: non esiste la status giuridico di ex militare, ma di “militare in congedo”.

*“In base alla posizione di **stato giuridico**, i militari si distinguono in:*

- a) militari in servizio permanente;*
- b) militari in servizio temporaneo;*
- c) militari in congedo.”*

Art. 879 - Posizione di stato nel congedo

Il militare in congedo è sospeso dall’esercizio delle funzioni del grado, cioè **non esercita poteri di comando né è soggetto all’obbligo di obbedienza gerarchica**, ma **non perde il grado**, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

“Il militare in congedo può trovarsi:

- a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;*
- b) sospeso dalle funzioni del grado.”*

Art. 861 - Cause di perdita del grado

*“Il grado si perde **esclusivamente** nei seguenti casi:*

- a) dimissioni volontarie (del grado, non del servizio, Art. 862);*
- b) dimissioni d’autorità;*
- c) cancellazione dai ruoli;*
- d) rimozione all’esito di procedimento disciplinare;*
- e) condanna penale.”*

Art. 880 - Categorie di personale in congedo

Anche in caso di congedo assoluto, cioè non più vincolato agli obblighi di servizio attivo, **il militare NON PERDE IL GRADO**. In particolare il Comma 6 cita testualmente:

*“I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; **il militare in congedo assoluto conserva il grado** e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.”*

Alpini, Bersaglieri, Paracadutisti: identità per la vita

Alcuni corpi militari rappresentano molto più di un periodo di servizio: sono un'**identità che accompagna per sempre** chi li ha vissuti. Gli **Alpini**, i **Bersaglieri** e i **Paracadutisti** incarnano questo legame indissolubile con una tradizione, un simbolo e uno stile di vita che non si perdono con il congedo. Parlare di **“ex alpino”**, **“ex bersagliere”** o **“ex paracadutista”** è non solo improprio, ma anche offensivo per chi ha portato con orgoglio il **cappello con la penna**, il **piumetto** o il **basco amaranto**.

L'unica definizione corretta è **“alpino in congedo”**, **“bersagliere in congedo”** o **“paracadutista in congedo”**, perché si può lasciare la divisa, ma non l'appartenenza a un corpo che diventa parte integrante della propria identità per la vita.

Quando si può perdere il grado

In base al **Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010)**, il grado può essere perso sia per **cause penali**, sia per **provvedimenti disciplinari di stato**.

La perdita del grado può avvenire:

Per effetto di una condanna penale

In alcuni casi, la sentenza può prevedere la **degradazione** o la **rimozione dal grado**, soprattutto quando il reato è tale da rendere il militare indegno di appartenere alle Forze Armate. Si tratta di pene accessorie previste dal diritto penale militare.

Per provvedimento disciplinare di stato

Il grado può essere perso anche **senza una condanna penale**, attraverso un **procedimento disciplinare di stato**, nei casi di particolare gravità che ledano il prestigio, il decoro o l'onore dell'Istituzione militare.

Per effetto automatico di determinate condanne

In alcune ipotesi previste dalla legge, la perdita del grado avviene **di diritto**, senza necessità di un ulteriore giudizio disciplinare.

Altre cause previste dal Codice (non penali)

In generale, il Codice elenca più cause di perdita del grado (non limitate alla sentenza penale): ad esempio **dimissioni, cancellazione dai ruoli, rimozione all'esito di procedimenti**, ecc. (art. **861** c.o.m.).

È bene sottolineare che si tratta di episodi eccezionali. Nella stragrande maggioranza dei casi, i militari che terminano il servizio rimangono a vita portatori del proprio grado, sia che si trovino in congedo, in riserva o in ausiliaria.

Grado e qualifica: un riconoscimento per sempre

Il conferimento del grado non è un atto amministrativo ordinario: per gli **ufficiali** avviene tramite **decreto del Presidente della Repubblica**, mentre per **sottufficiali e truppa** mediante provvedimenti ministeriali. In ogni caso si tratta di un riconoscimento di natura **permanente**, che per importanza giuridica e morale può essere paragonato a una **laurea**, a un **diploma** o a una **decorazione onorifica**: titoli che non perdono mai validità.

Così come non si diventa mai **“ex laureati”** o **“ex decorati”**, non si diventa mai **“ex ufficiali”** o **“ex soldati”**. Il grado militare ha un carattere **indelebile**: può essere sospeso nell'esercizio delle funzioni, ma non viene mai cancellato, salvo nei rarissimi casi di condanna penale con sentenza che comporti la degradazione.

Rispetto e precisione

Definire un militare **“ex”** significa **banalizzare** la sua storia, il suo servizio e il suo impegno. È un errore che i mezzi di comunicazione dovrebbero evitare, sostituendolo con termini corretti come **“in congedo”**, **“in ausiliaria”** o **“già comandante”**.

Perché **non esistono ex**: la qualifica e il grado sono **acquisiti per sempre**.